

TI_GERICHTE 52.2022.283 vom 18. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.283

FR: TI_GERICHTE 52.2022.283 du 18 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.283 del 18 luglio 2022

Regeste

Sanzione disciplinare

Erwägungen

E. 1

LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente (art. 86 cpv. 2 LPAm). 2. 2.1. Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. La norma concerne, da un lato, l'obbligo di informazione dell'avvocato al momento dell'assunzione del mandato riguardo alla natura e alla modalità della fatturazione e, dall'altro, il suo obbligo d'informazione in corso e alla fine del mandato circa gli onorari dovuti (cfr. François Bohnet/ Vincent Martenet , *Droit de la profession d'avocat*, Berna 2009, n. 1 775). L'obbligo di informare e di rendere conto al cliente sancito dall'art. 12 lett. i LLCA mira a evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti e, indirettamente, a rafforzare la fiducia nella corretta esecuzione del mandato e il rapporto di fiducia tra l'avvocato e il suo cliente (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 5024, ad n. 233.25; STF 2C_1000/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.3.2). 2.2. L'obbligo dell'avvocato di informare il cliente sui principi della fatturazione ai sensi dell'art. 12 lett. i prima frase LLCA deriva dal suo dovere di stabilire rapporti giuridici chiari (cfr. Walter Fellmann , *Anwaltsrecht*, II ed., Berna 2017, n. 490). Tale obbligo riguarda la modalità della remunerazione (onorario in base al tempo, a forfait, secondo il valore di causa, ecc.), l'eventuale tariffa oraria, il momento della fatturazione ed eventuali termini di pagamento nonché eventuali richieste di acconti (cfr. Fellmann , op. cit., n. 490; Bohnet/Martenet , op.cit., n. 1 776). L'art. 12 lett. i LLCA non richiede espressamente anche una prognosi sull'entità dell'onorario previsto. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia generalmente che, nell'ambito del suo dovere d'informazione, l'avvocato debba esprimersi anche sul presumibile ammontare degli onorari. Non ci si può tuttavia normalmente attendere dall'avvocato più dell'indicazione di un ragionevole ordine di grandezza. Nella maggior parte dei casi gli avvocati possono infatti soltanto definire il quadro in cui probabilmente si muoverà il loro onorario (cfr. Giovanni Andrea Testa , *Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten*, Zurigo 2001, pag. 234 seg. ; Bohnet/ Martenet , op. cit., n. 1 777; Fellmann , op. cit., n. 501 seg.; sentenza VG.2019.00067 Verwaltungsgericht des Kantons Glarus del 5 settembre 2019 consid. 3.2.1;

sentenza AA 18 182 Obergericht des Kantons Bern del 20 agosto 2019 consid. 19.3; decisione Aufsichtscommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug AK 2017 10 del 5 giugno 2018 in GVP 2018 pag. 197 consid. 3.1). 2.3. L'avvocato ha inoltre il dovere, giusta l'art. 12 lett. i seconda frase LLCA, di informare il cliente regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti. Secondo la giurisprudenza federale, in virtù di tale obbligo - che rappresenta il corollario a livello disciplinare del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) - il cliente può richiedere in ogni momento una fattura indicante il dettaglio delle prestazioni e delle spese (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.1, 2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4, 2A.18/2004 del 18 agosto 2004 in RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2 e 7.2.3). L'avvocato deve rendere conto dell'ammontare degli onorari dovuti entro un termine ragionevole, se il cliente lo richiede (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.1). In una recente giurisprudenza il Tribunale federale - procedendo all'interpretazione della citata norma - ha inoltre chiarito che l'avvocato deve rendere periodicamente conto al cliente dell'entità degli onorari dovuti anche in assenza di una sua richiesta in tal senso (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.3, in particolare 4.3.5). Ciò vale in ogni caso se, all'inizio del mandato, l'avvocato e il cliente non si sono accordati su come debba essere fornita, durante lo svolgimento del mandato, l'informazione circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 4.3.5). Con quale frequenza il cliente debba essere informato dipende dalle circostanze del caso concreto, avuto riguardo allo scopo della norma, che mira a evitare che il mandante sia improvvisamente confrontato con un'inaspettata richiesta d'onorario (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 5 e rimando a Testa, op. cit., pag. 234, secondo cui sarebbe eccessivo pretendere una cadenza mensile o addirittura settimanale). L'Alta Corte federale ha in particolare considerato lesiva dell'art. 12 lett. i LLCA l'omissione di informare il cliente circa l'importo degli onorari dovuti - corrispondenti a oltre il doppio dell'acconto versato - per un lasso di tempo di quasi un anno e mezzo (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 6.2). 2.4. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 20 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/ Martenet, op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 18 cpv. 3 CSD - giusta il quale, al momento dell'assunzione del mandato, l'avvocato informa il suo cliente sulle modalità di determinazione del proprio onorario - e dall'art. 21 CSD, secondo cui l'avvocato informa regolarmente il cliente sull'ammontare del proprio onorario e sulle spese, ritenuto che, se il cliente lo richiede, deve presentare una fattura dettagliata. 3. 3.1. Nel caso concreto, così come descritto in narrativa, la Commissione ha rimproverato alla ricorrente di aver violato l'art. 12 lett. i LLCA, per non aver compiutamente informato la cliente sui principi della fatturazione all'accettazione del mandato, accertandosi che avesse ben compreso tali principi e la procedura relativa al gratuito patrocinio. Conclusione, questa, che l'insorgente come visto contesta, appoggiandosi in questa sede anche a una dichiarazione del 13 settembre 2022 dell'avv. _____, allora praticante dello studio. 3.2. Ora, contrariamente a quanto indicato dalla precedente istanza, e anche a fronte di tale dichiarazione, non è effettivamente possibile ritenere che la ricorrente non abbia informato la cliente sui principi della fatturazione contestualmente all'accettazione del mandato, alla sottoscrizione delle due procure del 3 maggio e 19 novembre 2019 (che riportano espressamente l'impegno del mandante a

corrispondere gli emolumenti previsti dalle condizioni contrattuali a tergo, le quali prevedono tra l'altro un onorario a tempo di fr. 400.- all'ora per ogni prestazione eseguita dal mandatario). Tanto meno che non l'abbia sufficientemente ragguagliata sull'iter ordinario che avrebbe intrapreso (via extragiudiziale e, in caso di comprovata responsabilità medica, eventuale via giudiziaria), così come sul contesto in cui avrebbe semmai potuto essere richiesto il gratuito patrocinio. Contrariamente a quanto affermato dalla segnalante, non risulta in particolare che, già in occasione del primo colloquio, la stessa avrebbe firmato una richiesta per l'ammissione al gratuito patrocinio (da produrre nell'ambito di un procedimento giudiziario, che non è chiaramente mai stato avviato); richiesta, che la cliente non ha del resto mai prodotto. Inequivocabilmente risultano per contro le affermazioni dell'avv. _____ (doc. C): ricordo che in occasione del primo colloquio, una volta sentita la cliente, l'avv. RI 1 esponeva a quest'ultima le modalità con cui sarebbe stata trattata la sua pratica di responsabilità medica. Veniva quindi spiegato che avremmo tentato di risolvere la controversia in via extragiudiziale con l'assicurazione di responsabilità civile del medico responsabile, prima di avviare un'eventuale procedura civile. Questa era del resto la prassi seguita nello Studio legale durante tutto il mio periodo di pratica. Ricordo che in quell'occasione la signora _____ aveva confessato di trovarsi in difficoltà economica e di temere di non riuscire a far fronte da sola agli onorari dello Studio legale. A quel punto le veniva spiegato che i costi legali maturati nella fase extragiudiziale avrebbero potuto essere fatti valere come posta del danno nei confronti della controparte, nel caso in cui la responsabilità della stessa fosse stata effettivamente comprovata, mentre quelli occorsi nell'eventuale procedura giudiziaria avrebbero potuto essere coperti (qualora le condizioni legali fossero state adempiute) dal gratuito patrocinio, che si sarebbe appunto potuto richiedere soltanto con l'inoltro della causa vera e propria. Per me era quindi chiaro che la cliente avesse capito che a quello stadio non si sarebbe potuto richiedere il gratuito patrocinio, tanto è vero che non ha più posto domande dopo le spiegazioni fornite. L'avv. _____ ha quindi precisato che la ricorrente ha poi fatto sottoscrivere alla cliente una procura: rendendola attenta alle tariffe praticate e indicate a tergo, come d'uso nello studio legale. Le veniva dunque spiegato che avremmo analizzato il caso e che queste avrebbero dovuto essere da lei prese a carico nell'ipotesi in cui non fosse risultata alcuna responsabilità del medico nel prosieguo della pratica, in quanto, a quel punto, non si sarebbe potuta fare valere nei confronti di quest'ultimo alcuna pretesa risarcitoria, rispettivamente richiedere il gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura giudiziaria priva di possibilità di successo, situazioni queste che non potevano garantire visto che non avevamo ancora analizzato tutta la documentazione. A mio avviso, la signora _____ ha dunque sottoscritto la procura con piena conoscenza di causa. Ciò che ha confermato anche con riferimento alla pratica assicurativa, affidata con procura del 19 novembre 2019 durante un ulteriore colloquio tenutosi sempre alla sua presenza (cfr. doc. C). Ora, nulla permette di dubitare dell'attendibilità di queste dichiarazioni, che confermano la tesi dell'insorgente di aver sufficientemente informato la cliente in merito ai criteri della fatturazione, segnatamente all'onerosità del mandato e al contesto in cui avrebbe semmai potuto essere richiesto il gratuito patrocinio. Quanto precede non permette tuttavia ancora di escludere ogni responsabilità della legale dal profilo del suo obbligo d'informazione ex art. 12 lett. i LLCA. In particolare, anche a fronte della predetta dichiarazione dell'avv. _____, non è chiaro se, all'accettazione del mandato, la cliente - posto che di tutta evidenza non poteva legittimamente credere che i servizi della ricorrente fossero dispensati senza retribuzione (cfr. ricorso, pag. 14) - abbia ricevuto anche un'indicazione, perlomeno a grandi linee,

sull'ordine di grandezza degli onorari che avrebbero in ogni caso potuto rimanere a suo carico, conformemente a quanto esigono dottrina e giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.2). 3.3. Altrettanto poco chiaro è in che misura l'insorgente abbia periodicamente informato la segnalante circa l'ammontare degli onorari dovuti ai sensi dell'art. 12 lett. i seconda frase LLCA. Premesso che non risulta dall'incarto che legale e cliente si siano accordate sulle modalità con cui, in corso di mandato, avrebbe dovuto essere garantita l'informazione in merito all'entità di tali onorari (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 3.4), in base alla recente giurisprudenza del Tribunale federale, è certo che sull'arco del lungo mandato la ricorrente avrebbe dovuto rendere conto in merito alla mandante, indipendentemente da una sua richiesta in tal senso (cfr. STF 2C_1000/2020 citata consid. 6). Tanto più che, viste le precarie condizioni finanziarie della segnalante, note all'insorgente, la questione dell'assunzione delle spese legali rivestiva in concreto una particolare importanza. Ora, se dagli atti emerge come visto che la cliente è stata informata sui principi della fatturazione nonché sull'andamento della pratica (come peraltro riconosciuto anche dalla precedente istanza, cfr. decisione impugnata, consid. 11), non è per contro dato di sapere se la ricorrente, negli oltre due anni trascorsi tra l'assunzione del mandato nel maggio rispettivamente novembre 2019 e l'invio della sua nota d'onorario il

E. 2

novembre 2021, abbia informato la mandante anche sull'ammontare degli onorari maturati, o se la nota finale di quasi fr. 6'500.- sia giunta all'improvviso. Allo stato attuale, le tavole processuali non permettono di verificare non solo quanto indicato poc'anzi (consid. 3.2 in fine), ma neppure tale circostanza, su cui la precedente istanza non si è del resto veramente chinata. La ricorrente si è limitata genericamente ad affermare (senza peraltro produrre alcun riscontro) di aver tematizzato da febbraio 2021 il pagamento di un acconto sulle spese legali maturate, ciò che non appare tuttavia sufficiente. Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità inferiore affinché, completata l'istruttoria con il concorso dell'insorgente (cui dovrà essere garantito il diritto di essere sentita), interpellando se del caso anche la segnalante, si pronunci nuovamente. 4. 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla precedente istanza affinché, esperiti gli accertamenti mancanti, si pronunci nuovamente, così come indicato nei considerandi. 4.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). Ne discende che non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Non si assegnano tuttavia ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1 LPAm), ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza. 1.1. la decisione del 18 luglio 2022 (n. 440) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi alla Commissione di disciplina degli avvocati ai sensi dei considerandi. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente La

vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.